



CONTRATTO DI AFFIDAMENTO ALLA FONDAZIONE WELFARE AMBROSIANO DEL SERVIZIO CONCERNENTE ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE, QUALE SERVIZIO INTEGRATIVO AI SENSI DELLA CONVENZIONE STIPULATA TRA COMUNE DI MILANO E FONDAZIONE WELFARE AMBROSIANO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI INIZIATIVA SPERIMENTALE PER IL MANTENIMENTO DELL'ABITAZIONE IN LOCAZIONE "AGENZIA SOCIALE PER LA LOCAZIONE".
CIG: 6293351D86

TRA

il Comune di Milano (di seguito anche "Comune"), C.F. 01199250158, con sede in Milano - P.zza della Scala, 2 - rappresentato dal Direttore del Settore Politiche per la Casa e Valorizzazione Sociale Spazi architetto Achille Rossi, nato a Varese (VA), il 06/08/1961, domiciliato per la carica in via Larga n. 12 - 20121 Milano, il quale agisce ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, nonché dell'art. 71 del vigente Statuto del Comune di Milano, in forza di provvedimento del Sindaco datato 14.03.2014 PG 182157 ed in esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 39 PG 283361 del 19/05/2015, esecutiva con visto di regolarità contabile n.1308 del 19/06/2015

E

la Fondazione Welfare Ambrosiano (di seguito anche "Fondazione") C.F. 97534960154/P.IVA 08449670960 con sede legale in via Felice Orsini n°21 - Milano - rappresentata dal signor Romano Guerinoni, nato a Clusone (BG), il 22/02/1952, il quale agisce in qualità di Direttore Generale con procura generale del 29/10/2014 ed in forza del mandato del Consiglio di Amministrazione in data 17/12/2014.

PREMESSO CHE

- in esito all'espletamento della procedura di coprogettazione, in data 26.3.2015 il Comune e la Fondazione hanno stipulato una Convenzione per la realizzazione del progetto sopra citato;
- all'art.7 comma 3 della Convenzione è prevista la facoltà per l'Amministrazione Comunale di "integrare le risorse pubbliche [...] preventivate per l'attuazione a cura dell'Agenzia di eventuali specifiche iniziative volte a implementare e promuovere la locazione a canone concordato e/o calmierato";
- nell'allegato al progetto "Linee di indirizzo per la comunicazione" al punto 6 è specificato che "E' in ogni caso fatta salva la facoltà per il Comune di sviluppare tutte le iniziative di comunicazione e promozione che riterrà opportune, attivandole per tramite dell'Agenzia anche attraverso il ricorso ad ulteriori risorse umane e strumentali, così come previsto al punto 7 comma 3 della Convenzione";
- data l'estrema urgenza di pubblicizzare su ampia scala le attività dell'Agenzia Sociale per la Locazione, di recentissima costituzione, in modo che possano essere fruite dal numero più ampio possibile di cittadini che ne abbiano necessità, la Fondazione con lettera del 20.04.2015 atti PG 236029 del 23.04.2015 ha proposto al Comune l'affidamento di un servizio integrativo ai sensi della Convenzione stipulata tra Comune di Milano e Fondazione Welfare Ambrosiano per lo sviluppo dell'Agenzia sociale per la locazione, per un importo complessivo pari a € 62.400,00; con lettera del 05.05.2015 atti PG 253630 del 05.05.2015 il Comune ha precisato alla Fondazione che le risorse stanziare a bilancio per le attività relative al servizio integrativo ammontano a complessivi € 60.000,00 e che pertanto le attività previste dovranno essere rimodulate entro tale somma; con lettera in data 12.05.2015 P.G. 268293/2015 del 12.05.2015, la Fondazione ha espresso la propria disponibilità ad assumere

5



il servizio integrativo sopra indicato per una spesa totale pari a € 60.000,00 IVA compresa;

tutto ciò premesso, da considerare parte integrante e sostanziale del presente atto

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 (Oggetto)

1.1. Con il presente contratto il Comune affida alla Fondazione il servizio concernente attività di comunicazione e promozione, quale servizio integrativo ai sensi della Convenzione stipulata tra Comune e Fondazione per la realizzazione del progetto di iniziativa sperimentale per il mantenimento dell'abitazione in locazione "Agenzia Sociale per la Locazione".

Art. 2 (Contenuti del servizio)

2.1. Il Servizio oggetto del presente contratto comprende attività relative alla comunicazione e promozione del canone concordato per il tramite dell'Agenzia Sociale per la Locazione, così come previsto dalle "Linee di indirizzo per le attività di comunicazione e promozione" allegate al Progetto. In particolare dovranno essere realizzate quelle azioni non coperte dal budget preventivato all'interno del Progetto, ovvero:

- produzione e diffusione di materiali informativi, con particolare riferimento a produzione e diffusione di video promozionali;
- pubblicità on line (Banner, Adword);
- pubblicità sui giornali;
- eventi (convegni, seminari, incontri con le associazioni dei proprietari, incontri con le realtà interessate).

Art. 3 (Inizio e durata del servizio)

- 3.1. Le prestazioni contrattuali decorrono dalla data di stipula del presente atto e dovranno concludersi entro il 31/12/2015.
- 3.2. Entro un mese dalla stipula del contratto la Fondazione si impegna a presentare un progetto operativo relativo al servizio richiesto, in cui verrà stabilita anche la tempistica di realizzazione.

Art. 4 (Importo del servizio)

- 4.1. Il corrispettivo dovuto alla Fondazione per l'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto è pari a € 60.000,00, oneri fiscali inclusi, e sarà liquidato dal Comune alla Fondazione con le seguenti modalità e tempistiche:
- a) € 12.000,00, corrispondenti al 20% del totale, saranno liquidati alla presentazione del progetto operativo di cui all'art.3.2;
 - b) € 24.000,00, corrispondenti al 40% del totale, saranno liquidati a 4 mesi dalla stipula del contratto, a seguito della presentazione da parte della Fondazione di apposita rendicontazione delle attività svolte;
 - c) € 24.000,00, corrispondenti al 40% del totale saranno liquidati a saldo, al termine delle attività, a seguito della presentazione da parte della Fondazione di apposita rendicontazione delle attività svolte.

Art. 5 (Fatturazione e pagamenti)

5.1 I pagamenti delle quote di corrispettivo indicate al precedente art. 4 saranno effettuati sulla base di fatture regolarmente presentate, come di seguito più precisamente indicato:

A - Fatturazione

2



Le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica ed intestate e inviate a:
COMUNE DI MILANO – Direzione Centrale Casa e Demanio-Settore Politiche per
la Casa e Valorizzazione Sociale Spazi - Via Larga n. 12 – 20121 Milano.

1. La fattura dovrà essere espressa in lingua italiana e dovrà necessariamente contenere i seguenti elementi:
 - a) Codice Univoco Ufficio (1.1.4): YS6668
 - b) Riferimento amministrazione (1.2.6): 002110000199999
 - c) i riferimenti del contratto a cui la fatturazione si riferisce (oggetto contratto e data di stipula, comunicazione di avvio della prestazione, altri dati eventualmente comunicati dal Comune);
 - d) il numero CIG (codice identificativo gara) 6293351D86
 - e) l'importo contrattuale espresso in Euro;
 - f) l'eventuale esplicitazione di esenzione I.V.A. ai sensi di legge;
 - g) tutti i dati relativi al pagamento (dovrà essere indicata una sola banca, numero conto corrente e Codice IBAN);
 - h) ogni altra indicazione utile;
 - i) importo totale;
 - j) data scadenza pagamento.
2. La fattura dovrà essere emessa al netto della ritenuta dello 0,5% di cui all'art. 4, comma 3, del DPR n. 207/2010.
3. Dal fatturato saranno detratte le eventuali penalità applicate ai sensi del successivo art. 7.
4. Considerato, infine, che a partire dal primo gennaio 2015 le operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici sono soggette al regime della scissione dei pagamenti di cui all'art. 17-ter DPR 633/1972, il Comune provvederà a corrispondere alla Fondazione la quota parte della fattura relativa all'imponibile, mentre l'importo dell'IVA sarà liquidato direttamente all'Agenzia delle Entrate. Per le operazioni soggette al regime della scissione dei pagamenti nella sezione 2.2.2 <Dati riepilogo> occorre indicare il codice "S" che esprime tale modalità di versamento dell'Iva oltre al relativo riferimento normativo.

B - Pagamenti

Il pagamento delle fatture è subordinato alla stipula del contratto.

1. Il termine dei pagamenti di cui al punto 1) del precedente art. 4 è di 30 giorni solari decorrenti dalla data di emissione dell'attestato del Responsabile del Procedimento riguardante il regolare svolgimento delle prestazioni, previa acquisizione della fattura da parte del Settore Politiche per la Casa e Valorizzazione Sociale Spazi;
2. Il pagamento del saldo sarà effettuato non oltre il sessantesimo giorno dall'emissione del certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni ai sensi dell'art. 309 del DPR n. 207/2010, previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva.
La rata di saldo comprende anche l'importo della ritenuta pari allo 0,5% di cui alla precedente lettera A, punto 2.
3. Il pagamento avverrà mediante ordine di bonifico, con spese e/o costi connessi a carico della Fondazione, su conto corrente segnalato dalla Fondazione stessa, che è obbligata a rispettare le disposizioni di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010.
4. In caso di fattura irregolare il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione dell'Amministrazione.
5. In caso di ritardato pagamento, il saggio degli interessi è determinato secondo quanto previsto dal D.Lgs. 09/10/2002 n. 231, come modificato dal D.Lgs. 09/11/2012 n. 192.

3

[Handwritten signature]



5.2. La Fondazione si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13.08.2010 n. 136.

Art. 6 (Cauzione)

- 6.1. Si dà atto che, a garanzia di quanto stabilito dal presente contratto, la Fondazione ha costituito un deposito cauzionale infruttifero, con assegno circolare intestato al Comune di Milano, dell'importo di € 4.919,00, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.
- 6.2. La cauzione si intende prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta comunque salva la risarcibilità del maggior danno.
- 6.3. La cauzione verrà restituita alla conclusione delle prestazioni contrattuali.
- 6.4. Il deposito verrà incamerato, anche parzialmente, dal Comune, nel caso in cui la Fondazione si renda inadempiente anche solo ad uno degli obblighi contrattuali, con specifico riferimento alle attività indicate al precedente art. 2. In tal caso il deposito dovrà essere immediatamente reintegrato e ricostituito nella sua interezza.
- 6.5. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione comunale, senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto della Fondazione di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.
- 6.6. In caso di risoluzione del contratto disposta in danno della Fondazione, il Comune ha diritto di avvalersi della cauzione per le maggiori spese da sostenere per il completamento delle prestazioni, nonché per eventuali ulteriori danni conseguenti.
- 6.7. In caso di inadempienze della Fondazione per l'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori che espletano la prestazione, il Comune ha diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dalla Fondazione.

Art. 7 (Penali per ritardi e inadempienze)

- 7.1. L'eventuale inosservanza del termine di conclusione della prestazione contrattuale di cui all'art. 3, salvo motivata proroga accettata dal Comune, comporterà l'applicazione di una penale fissata nella misura dell'1% per ogni settimana di ritardo rispetto al termine pattuito.
- 7.2. Le penali non potranno comunque essere complessivamente superiori al 10% del valore complessivo del contratto.
- 7.3. L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, verso cui la Fondazione avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dal Comune.
- 7.4. In caso di mancata presentazione o non accoglimento delle controdeduzioni il Comune procederà all'applicazione delle sopra citate penali.
- 7.5. E' fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno.

Art. 8 (Risoluzione)

- 8.1. Il Comune si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Cod. Civ., in caso di grave inadempimento e di applicazione di penali per un importo complessivo pari al 10% del valore del contratto.
- 8.2. Si potrà procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art.1456 Cod. Civ., nei seguenti casi:

4



1. inosservanza delle leggi in materia di rapporti di lavoro, correttezza e correttezza contributiva e inosservanza alle norme di legge circa l'assunzione del personale e la retribuzione dello stesso;
2. inosservanza delle leggi in materia di sicurezza;
3. esecuzione delle transazioni finanziarie senza l'utilizzo di bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle stesse, così come previsto dall'art. 3, comma 8, della legge 13.08.2010 n. 136;
4. ottenimento per due volte consecutive del Durc negativo, come previsto dall'art. 6, comma 8, del D.P.R. 207/2010;
5. il contraente venga diffidato due volte, con nota scritta, ai fini della puntuale esecuzione della prestazione nel rispetto dei termini contrattuali.

Art. 9 (Esecuzione in danno)

- 9.1. Qualora la Fondazione ometta di eseguire la prestazione oggetto del presente contratto, con riferimento alle attività di cui all'art. 2, con le modalità ed entro i termini previsti, il Comune potrà ordinare ad altra ditta l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dalla Fondazione, alla quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune.
- 9.2. Per il risarcimento dei danni ed il pagamento di penali, il Comune potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti della Fondazione ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

Art. 10 (Recesso)

- 10.1. Il Comune si riserva la facoltà di recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 1671 del c.c., in qualunque momento e fino al termine del presente contratto.
- 10.2. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante invio di apposita comunicazione a mezzo di raccomandata R.R. Il recesso non può avere effetto prima che siano decorsi 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione.
- 10.3. In tal caso il Comune si obbliga a pagare alla Fondazione un'indennità corrispondente a quanto segue:
 - prestazioni già eseguite dalla stessa Fondazione al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dal Comune;
 - spese sostenute dalla Fondazione;
 - un decimo dell'importo del servizio non eseguito calcolato sulla differenza tra l'importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Art. 11 (Vigilanza e controlli)

- 11.1. Il Comune ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione delle prestazioni, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni, e a tal fine:
 - potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità della prestazione;
 - accedere a qualsiasi area/mezzo relativi al servizio svolto;
 - effettuare controlli/accertamenti sul personale impiegato nell'esecuzione della prestazione.

Art. 12 (Cessione del contratto e dei crediti)

- 12.1. E' vietata alla Fondazione la cessione del contratto, anche parziale, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per le quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 51 del Codice dei contratti.

5

[Handwritten signature]



- 12.2. Il Comune si riserva la facoltà di cessione del contratto e/o l'utilizzo dello stesso ad Enti esistenti o costituendi, ivi comprese le Aziende Partecipate dal Comune stesso, alla gestione dei quali siano funzionali, o anche indirettamente connesse, le prestazioni oggetto del contratto.
- 12.3. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 117 del Codice dei contratti.

Art. 13 (Rinvio alla Convenzione e alle norme vigenti)

- 13.1. Per quanto non esplicitamente contemplato dal presente contratto, si rinvia alla disciplina generale contenuta nella Convenzione stipulata in data 26.3.2015.
- 13.2. Per ogni altra prescrizione non esplicitamente citata o richiamata nel presente contratto, si fa rinvio alle leggi e regolamenti in vigore.

Art. 14 (Soluzione delle controversie)

- 14.1. Eventuali controversie relative al presente contratto, o comunque allo stesso anche indirettamente connesse, saranno definite dall'Autorità Giudiziaria del Foro di Milano.

Art. 15 (Spese contrattuali)

- 15.1. Sono a carico della Fondazione tutte le spese e diritti inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente contratto e all'eventuale registrazione.

Art. 16 (Registrazione)

- 16.1. Il presente contratto sarà soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 1, lett. b) della Tariffa, parte II, allegata al DPR n. 131/1986.

Letto, approvato e sottoscritto.

Milano, 26 giugno 2015

PER IL COMUNE DI MILANO

Il Direttore del Settore
Politiche per la Casa e
Valorizzazione Sociale Spazi
Arch. Achille Rossi

**PER LA FONDAZIONE
WELFARE AMBROSIANO**

Il Direttore Generale
Romano Guerinoni